



COMUNE DI RODANO

Città Metropolitana di Milano

Codice ente 11073

Settore **Tecnico** Ufficio **LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE Num. 319 del 31-10-2018

OGGETTO: SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA INTEGRATO, RSPP, DVR, PIANO EMERGENZA, PIANO DI FORMAZIONE INFORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO, D. LGS. 81/2008. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A FAVORE DI MEDICENTRO SRL DI VIMERCATE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che:

- con Deliberazione C.C. n.63 del 20.12.2017 avente oggetto “*APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020*” è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018;
- con Deliberazione di G.C. n. 1 del 10.01.2018 avente ad oggetto “*APPROVAZIONE PEG ANNO 2018: ASSEGNAZIONE DOTAZIONI FINANZIARIE*” venivano individuati i Capitoli di bilancio affidati alla gestione del Responsabile dei Servizi per gli effetti di cui agli articoli 183, comma 9, e 185, comma 2, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000;

CONSIDERATO che il Comune di Rodano, ha necessità di affidare il servizio di sorveglianza sanitaria, fornitura del Responsabile del servizio di prevenzione, protezione ed elaborazione dei rischi, piano di emergenza, piano di formazione, informazione ed addestramento secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii., e pertanto ha determinato l'attivazione della relativa procedura di affidamento per individuare l'operatore economico cui affidare tale servizio;

DATO ATTO che il Comune di Vimodrone e il Comune di Rodano, unitamente al Comune di Cassina de Pecchi, hanno istituito un ufficio comune operante come centrale unica di committenza con sede presso il Comune di Vimodrone, a seguito di accordo consortile nella forma della convenzione prevista dall'articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 approvata dai rispettivi Consigli Comunali (deliberazione C.C. n. 66 del 09/11/2015 adottata dal Comune di Vimodrone e successivamente modificata, deliberazione C.C. n. 70 del 23/11/2015 adottata dal Comune di Cassina de Pecchi e successivamente modificata, deliberazione C.C. n. 41 del 11/11/2015 adottata dal Comune di Rodano e successivamente modificata) per ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora disciplinato nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016. Sulla base del suddetto accordo consortile l'Ufficio comune operante come CUC svolge per conto di tutti i Comuni associati le procedure di acquisizioni di beni, servizi e lavori che questi ultimi gli demandano, sulla base della ripartizione di competenze ivi indicate;

PRESO ATTO che:

- nel rispetto della sopracitata convenzione CUC il Rup dell'affidamento, l'Arch. Monica Varallo ha deciso di demandare la gestione della procedura di acquisizione alla CUC;
- sulla base della definizione del proprio fabbisogno, il Rup ha stimato il dimensionamento economico dell'affidamento nonché le caratteristiche e le condizioni di ciò che si necessita di acquisire, che si è stimato nell'importo massimo di euro 28.560,00 oltre IVA. Inoltre, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente contratto, si è verificato che non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;
- complessivamente quindi, l'acquisizione che si intende porre in essere è di valore inferiore ad euro 40.000,00;

RILEVATA come si è svolta una preliminare verifica, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 26 comma 3 della legge n. 488/1999, circa la sussistenza di convenzioni Consip o della centrale acquisti regionale di riferimento attive, aventi ad oggetto prestazioni raffrontabili a quelle che occorre acquisire e l'esito della verifica svolta è stato che, attualmente, non sono disponibili convenzioni Consip né convenzioni presso la centrale regionale di riferimento Arca S.p.a. attive raffrontabili con quanto è oggetto di acquisizione;

EVIDENZIATO che:

- l'articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 dispone che per contratti di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere "mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
- l'art. 95, comma 4, lettera c) del d.lgs. n. 50/2016, consente tout court l'utilizzo del criterio del minor prezzo per i servizi, lavori e le forniture di importo fino a 40.000 euro;

RILEVATO che, in ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza e il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016, per motivare la scelta dell'affidatario, si è deciso di attivare una preliminare richiesta di offerta tra più operatori economici, in ossequio a quanto previsto dalle linee Guida n. 4 di attuazione del D. lgs n. 50/2016 recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Anac con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, che evidenziano come il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza.

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico o sistemi telematici della centrale regionale di riferimento per acquisizione di importo pari a 1.000 euro, sino al sotto soglia;

DATO ATTO che:

- sono state delineate le condizioni di esecuzione del servizio e la disciplina contrattuale applicabile che sono state delineate nei documenti allegati denominati: Capitolato relativo alla gestione integrata della salute e della sicurezza suoi luoghi di lavoro, All.1 Dotazione organica, All. 2 Elenco immobili, All. 3 elenco prezzi, All. 4 capitolato tecnico Consip utilizzato a base di riferimento per la descrizione delle prestazioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.e.ii.;
- si è deciso di procedere a richiedere offerta a n. 5 operatori economici individuati dal Rup a seguito di apposita preliminare indagine di mercato;
- gli operatori individuati sono stati: Ecloga Italia, Gruppo Mercurio S.r.l., C.S.M. Care S.r.l., Medicentro S.r.l., Datek22 S.r.l.;
- si è demandato, per le motivazioni in premessa, lo svolgimento della procedura di richiesta di offerta di cui al presente atto all'Ufficio Comune operante come centrale unica di committenza e a tal fine, il Responsabile dell'Ufficio comune operante come CUC mediante la piattaforma Sintel;

PRESO ATTO che l'ufficio comune operante come CUC:

- sulla base delle condizioni enunciate nel documento sopra citato e allegato, ha predisposto una richiesta di offerta, id. procedura Sintel id. n. 101928540;
- come si rileva dalle risultanze della procedura, comunicate dall'ufficio unico operante come CUC, la procedura è stata attivata in data 11/10/2018 ed entro il termine previsto del 16/10/2018 ha formulato la proposta economica n. 1 operatore e segnatamente: Medicentro S.r.l. con sede legale in Vimercate in Via Bice Cremagnani, 15/7, P.IVA 05291430964, che ha rispettivamente proposto uno sconto percentuale pari al 28% (ventottopercento) rispetto all'importo massimo di euro 28.560,00 indicato nell'invito a formulare offerta;

DATO ATTO che la proposta formulata da Medicentro S.r.l. con sede legale in Vimercate in Via Bice Cremagnani, 15/7, P.IVA 05291430964 risulta congrua ed accettabile;

RITENUTO quindi opportuno, con il presente atto, dare evidenza della conclusione della procedura di richiesta di offerta di cui sopra e di individuare l'operatore Medicentro S.r.l. avente sede legale in Vimercate in Via Bice Cremagnani, 15/7, P.IVA 05291430964, quale soggetto che ha presentato la miglior proposta per servizio di sorveglianza sanitaria, fornitura del Responsabile del servizio di prevenzione, protezione ed elaborazione dei rischi, piano di emergenza, piano di formazione, informazione ed addestramento alle condizioni contenute negli atti tecnici redatti sopra richiamati, che si approvano con il presente atto, allegati alla richiesta di formulazione d'offerta e dell'offerta presentata pari al 28% (ventottopercento) da applicarsi alla base d'asta;

RILEVATO che:

- l'operatore individuato è in possesso dei requisiti richiesti, come si evince dalla documentazione relativa allo stesso affidatario disponibile a tale scopo nel sistema Sintel, dalla verifica d'ufficio espletata con l'acquisizione della verifica camerale e dalla ispezione eseguita presso il casellario informatico tenuto da Anac dal Settore Contratti ed Affari Legali, da cui emerge che in capo al citato operatore non sussistono annotazioni ostative a stipulare contratti pubblici. In ogni caso sono stati attivati i controlli di carattere generale, che sono ancora pendenti secondo le indicazioni contenute dalle linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs n. 50/2016 recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Anac con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, utilizzando la documentazione relativa allo stesso affidatario disponibile a tale scopo nel sistema;
- quanto offerto risponde all'interesse pubblico che il Comune deve soddisfare, come emerge da quanto sopra indicato, atteso che il valore proposto è inferiore al valore massimo posto a base della procedura pari ad euro 28.560,00 oltre IVA;
- risulta rispettato il principio di rotazione, come indicato nel Rup, avendo quest'ultimo scelto gli operatori da invitare sulla base del rispetto del suddetto principio;

DATO ATTO COME l'art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 ha stabilito che per le acquisizioni di valore inferiore ai 40.000 euro il Comune abbia la facoltà di procedere all'affidamento del contratto adottando un unico provvedimento;

VISTO l'art. 192 del D.P.R. n. 267/2000 il quale prescrive che: "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti;

PRESO ATTO che:

- il fine del contratto è garantire il servizio obbligatorio previsto dalla norma relativo alla salute e la sicurezza sui luoghi di lavori ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.i;
- l'oggetto del contratto è l'acquisizione del servizio di sorveglianza sanitaria, fornitura del Responsabile del servizio di prevenzione, protezione ed elaborazione dei rischi, piano di emergenza, piano di formazione, informazione ed addestramento secondo quanto previsto dal D.Lgs.81/20118 e ss.mm.ii., e le clausole essenziali sono contenute nei documenti tecnici allegati al presente atto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, è previsto che l'affidatario dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva indicando le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare sul conto medesimo, che gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), che è il seguente: Z45252D87E e data l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, non compatibile con i tempi ordinari di attesa della conclusione della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviata e ancora in corso, si ritiene di prevedere che in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, qualora il contratto sia già stato concluso, il Comune senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, risolverà il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nonché ai sensi dell'articolo 1360 c.c. procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, e procederà con l'incameramento della cauzione definitiva.
- la forma che si adotterà per la stipula del contratto è conforme a quanto previsto dall'articolo 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e avverrà mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente con spese a carico dell'affidatario, tenuto conto che ai sensi dell'articolo 32 comma 10 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- la modalità di scelta del contraente, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 commi 1, 34, 42 del D.Lgs. 50/2016 ed in ossequio a quanto previsto dalla dall'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006, così come novellato dal decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 (art. 7 comma 2) convertito con modificazioni dalla legge n. 94 del 06 luglio 2012, nell'ambito del sistema di e-procurement Sintel, è l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016, previa richiesta di offerta a più operatori economici, a favore dell'operatore economico che ha presentato la migliore proposta rappresentata da: Medicentro S.r.l.;

RITENUTO quindi di approvare tutte le operazioni svolte e sopra indicate, compreso il report della procedura svolta nell'ambito del sistema di e-procurement realizzato dalla Centrale di committenza della Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel, allegato al presente atto (all. A) che ne costituisce parte integrante e sostanziale, provvedendo ad assumere il necessario impegno di spesa ai rispettivi Bilanci di previsione;

DATO ATTO che il servizio di sorveglianza sanitaria, fornitura del Responsabile del servizio di prevenzione, protezione ed elaborazione dei rischi, piano di emergenza, piano di formazione, informazione ed addestramento secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/20118 e ss.mm. e ii., avrà durata 36 (trentasei) mesi dalla data di aggiudicazione;

DATO ATTO che per il servizio di sorveglianza sopra descritto, al netto di ribasso d'asta, si desume un onere economico complessivo pari ad € 23.184,00 (ventitremilacentottantaquattro/00) da suddividersi ai rispettivi bilanci di previsione come di seguito specificato:

- € 3.888,00 (tremilaottocentottantotto/00) per l'anno 2018;
- € 7.728,00 (settemilasettecentoventotto/00) per l'anno 2019
- € 7.728,00 (settemilasettecentoventotto/00) per l'anno 2020
- € 3.840,00 (tremilaottocentoquaranta/00) per l'anno 2021

RILEVATO che si rende necessario procedere con impegno di spesa per l'anno 2018 per un importo pari a € 3.888,00 (tremilaottocentottantotto/00) a favore di Medicentro S.r.l. con sede legale in Vimercate in Via Bice Cremagnani, 15/7, P.IVA 05291430964;

PRESO ATTO della disponibilità di € 3.888,00 (tremilaottocentottantotto/00) sul Bilancio di previsione 2018 al Codice di Bilancio 01.10-1.03.02.11.999 cap. 2430 del P.E.G. 2018 denominato "Spesa per la tutela dei lavoratori L. 626/94";

VERIFICATO che l'Ufficio comune operante come CUC sia legittimato ad attivare la procedura di acquisizione di che trattasi in quanto stazione appaltante qualificata avendo ottenuto il seguente codice AUSA n 0000543575;

EVIDENZIATO l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Rodano" e dato atto che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della n. 190/2012 non sussistono le cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013 e dato atto che sarà cura del Rup procedere all'assolvimento degli obblighi ai fini dell'amministrazione trasparente di cui alla citata normativa
- D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici, con particolare riferimento all'art. 36, riguardante le procedure negoziate sotto soglia;
- L'art. 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Le Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;
- il D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.
- il Regolamento concernente i lavori, le forniture e i servizi in economia, approvato con Deliberazione C.C. n. 75 del 29.11.2002, come modificato dalla Deliberazione C.C. n.14 del 07.03.2003;
- il Regolamento di contabilità comunale, approvato con Deliberazione C.C. n.11 del 18.03.2013, immediatamente esecutiva a termini di legge;
- gli artt. 107, 183 e 192 del D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267;
- la Legge n 136/2010;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. DI APPROVARE tutta la procedura svolta ed indicata in premessa relativa all'affidamento del servizio di prevenzione, protezione ed elaborazione dei rischi, piano di emergenza, piano di formazione, informazione ed addestramento secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/20118 e ss.mm.ii, nel Comune di Rodano, la proposta ricevute nell'ambito della richiesta di offerta svolta sul Sintel con Id procedura n 101928540, il report della procedura svolta, tutti documenti allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale.
2. DI AGGIUDICARE il Servizio di sorveglianza sanitaria integrato alla Società Medicentro S.r.l. con sede legale in Vimercate in Via Bice Cremagnani, 15/7, P.IVA 05291430964, quale soggetto che ha presentato la miglior proposta per il servizio di cui al punto 1, per le ragioni espresse in premessa cui si opera integrale rinvio, alle condizioni di cui alla documentazione tecnica indicata al precedente punto 1 ed al ribasso offerto in sede di gara pari al 28% (ventottopercento) come da documento di offerta generato dalla piattaforma Sintel e come da Report che si allega al presente atto (all. A).

3. DI IMPEGNARE e IMPUTARE le relative spese secondo il seguente prospetto:

Fornitore	Causale	Importo Iva compresa	Capitolo	Classificazione
MEDICENTRO SRL	SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA INTEGRATO D.LGS. 81/2008	3.888,00	2430	01.10 – 1.03.02.11.999
	Totale	3.888,00		

4. DI DARE ATTO che, ai sensi della Legge n.136/2010, il CIG assegnato è Z45252D87E.
5. DI DARE ATTO che l'obbligazione diventerà esigibile entro il 31 dicembre di ogni anno di riferimento.
6. DI DARE ATTO che con successiva Determinazione gli impegni a favore di Medicentro S.r.l. relativi agli anni 2019-2020-2021 verranno registrati ad approvati ai rispettivi Bilanci e come di seguito specificato:
 - € 7.728,00 (settemilasettecentoventotto/00) per l'anno 2019
 - € 7.728,00 (settemilasettecentoventotto/00) per l'anno 2020
 - € 3.840,00 (tremilaottocentoquaranta/00) per l'anno 2021
7. DI ADEMPIERE, con l'esecutività del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge n. 190/2012 nonché di disporre la pubblicazione sul sito del Comune della documentazione contemplata dall'art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016.
8. DI DARE ATTO che l'affidamento di cui al punto 2 del presente atto diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del comma 7 dell'articolo 32 del D.lgs.n. 50/2016 secondo le indicazioni contenute dalle linee Guida n. 4 di attuazione del D. lgs n. 50/2016 recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Anac con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al D.lgs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, utilizzando la documentazione relativa allo stesso affidatario disponibile a tale scopo nel sistema, dando atto che in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, qualora il contratto sia già stato concluso, il Comune senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, risolverà il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nonché ai sensi dell'articolo 1360 c.c. procederà al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, procederà con l'incameramento della cauzione definitiva
9. DI DARE ATTO che si procederà alla liquidazione dell'importo dovuto, senza ulteriore atto dello scrivente, previa presentazione di idonea fattura esponente l'importo non superiore a quanto testè impegnato, e a seguito di autorizzazione (liquidazione su conto corrente dedicato in esecuzione della Legge n.136/2010) apposta sul medesimo documento contabile
10. DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà a seguito di verifica di regolarità contributiva.
11. DI DARE ATTO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. L.vo 18.08.2000 n. 267.
13. DI DARE atto che il presente provvedimento costituisce già la determinazione a contrarre di cui all'art. 192 del D.L.vo 267/2000.
14. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, qualora allo stesso non dovesse far seguito la stipula di apposito contratto, produrrà fra le parti, gli effetti di cui all'art. 1321 e seguenti del Codice Civile.
15. DI COMUNICARE gli estremi del presente provvedimento, così come disposto dall'art.191 comma 1 del D. L.vo 267/00, alla ditta fornitrice al fine di menzionare gli stessi all'interno della relativa fattura.

L'oggetto della presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti sulla trasparenza amministrativa, conseguentemente al visto di regolarità contabile, verrà affisso all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi, in esecuzione dell'art. 17 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, approvato con Deliberazione G.C. n.14 del 10.02.2006, per come modificato con Deliberazione G.C. n.118 del 25.10.2006.

Il Responsabile Procedimento
Arch. Monica Varallo

Il Responsabile del Settore
Arch. Varallo Monica